

## Concessioni per il gioco a distanza, al 2021 l'indizione delle gare

In vista della scadenza delle «vigenti concessioni in materia di gioco a distanza», la legge di bilancio per il 2020 ha previsto l'indizione di una procedura di gara, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'aggiudicazione di 40 «diritti» con una base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 ciascuno, per la durata di 9 anni. L'indizione era stabilita entro la fine dell'anno 2020. La previsione normativa ha stabilito come la procedura debba essere aperta, competitiva e non discriminatoria, nel rispetto delle regole nazionali ed europee. Le «vigenti concessioni in materia di gioco a distanza» sono sia le concessioni aggiudicate con la partecipazione all'ultimo bando del 2018, sia quelle antecedenti aggiudicate con il bando indetto nel 2011. Se si escludono le aggiudicazioni previste dal bando del 2018, le precedenti concessioni sono state assegnate per una durata di 9 anni. L'elenco dei concessionari per il gioco a distanza è pubblicato sul sito dell'Agenzia.

E veniamo al presente: nell'ambito delle misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i termini previsti per l'indizione della gara sono stati prorogati al 30 giugno 2021. Il rinvio

concesso in favore dell'Agenzia non prevede per i concessionari la proroga della durata delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza in scadenza. Resta da capire quali saranno le possibili ripercussioni della ritardata indizione della gara. Va ricordato, tuttavia, che l'utilizzo della proroga non è nuovo per i concessionari per la raccolta del gioco a distanza: già con la legge di stabilità del 2016, è stato previsto che i titolari delle concessioni assegnate con il bando indetto nel 2007 (c.d. «bando Bersani») e con titoli in scadenza nel 2016, avrebbero proseguito le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive a quelle aggiudicate con la procedura da indire entro il 31 luglio 2016, come infatti è avvenuto con la citata gara effettivamente indetta il 10 gennaio 2018. La stessa legge di stabilità per il 2016, che ha rivolto l'indizione della procedura di gara svolta nel 2018 al gruppo di concessionari per il gioco a distanza in scadenza, ha sancito, altresì, un «allineamento temporale di tutte le concessioni del gioco a distanza» al 31 dicembre 2022. L'ermeneutica della norma chiarisce che la scaden-

za di tutte le concessioni vigenti per il gioco a distanza è stata prevista in modo da coincidere con la scadenza delle concessioni aggiudicate con l'ultimo bando del 2018. Pertanto, la proroga della durata delle concessioni per il gioco a distanza aggiudicate con il bando indetto nel 2011 è già espressa dalla volontà del Parlamento. Né si può sostenere a ragione che tale allineamento sarebbe stato consentito soltanto previa partecipazione alla gara prevista per il 2016, di tutti gli operatori concessionari, anche quelli risultati aggiudicatari con il bando indetto nel 2011 e in scadenza nel triennio 2020/2022: è proprio la previsione della legge di stabilità per il 2016 a disporre diversamente. La stessa relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio per il 2020 ha inequivocabilmente chiarito come la decorrenza delle prossime concessioni di cui al nuovo bando per «40 diritti» per il gioco a distanza sia al 2023, stabilendo come le entrate erariali «vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2023 per le concessioni online» e assumendo conseguentemente come pacifica

la proroga della scadenza delle concessioni del bando del 2011. Il brevissimo excursus normativo conferma la scadenza di tutte le concessioni vigenti in materia di gioco a distanza al 31 dicembre 2022. La necessità di proroga legislativa, di cui oggi si discute, potrebbe così risultare superflua e basterebbe, ad avviso di chi scrive, una determinazione meramente attuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fugare ogni dubbio. Sebbene la misura della proroga debba essere utilizzata in casi eccezionali, vale la pena sottolineare che si tratta di un mero differimento temporale della durata delle concessioni e non di un rinnovo, in quanto non vi è alcuna possibilità, per i concessionari, di rinegoziare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le condizioni contrattuali che vi afferiscono. Infine, oggi come allora, la proroga in questione risulta ampiamente supportata da motivate ragioni di interesse pubblico, quali la gestione concorrenziale del gioco a distanza, la continuità delle entrate erariali, la tutela dei giocatori e, non ultimo, il contrasto all'offerta di gioco illegale.

*Valérie Peano,  
avvocato partner Egla*

—© Riproduzione riservata—

Pagina a cura  
DI AGIPRONEWS  
[www.agiprhoneWS.it](http://www.agiprhoneWS.it)